

COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni
REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI
Approvato con deliberazione Consiliare n. 9 del 21.01.1999

**Modificato ed integrato con deliberazione Consiliare n. 6 del 03/04/2006 e
N. 31 del 29.05.2008.**

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 2

Indice sistematico

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Pagina

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento 4

Articolo 2 Definizione delle entrate 4

Articolo 3 Aliquote e tariffe 4

Articolo 4 Agevolazioni 5

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 5 Forme di gestione 5

Articolo 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali 6

Articolo 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie 6

Articolo 8 Attività di controllo delle entrate 7

Articolo 9 Rapporti con i cittadini 7

Articolo 9^{bis} Informazioni al contribuente 7

Articolo 9^{ter} Conoscenza degli atti e semplificazione 8

Articolo 9^{quater} Chiarezza e motivazione degli atti 9

Articolo 9^{quinquies} Richiesta di dati e notizie 9

Articolo 9^{sexies} Diritto di interpello 10

Articolo 9^{septies} Tutela della privacy 10

Articolo 10 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie 10

Articolo 11 Accertamento delle entrate non tributarie 11

Articolo 12 Contenzioso tributario 11

Articolo 13 Sanzioni – principi generali 12

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 14 Principi generali 12

Articolo 15 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione 12

Articolo 16 Competenza 13

Articolo 17 Avvio del procedimento 13

Articolo 18 Procedimento di iniziativa dell'ufficio 13

Articolo 19 Procedimento di iniziativa del contribuente 14

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 3

Pagina

Articolo 20 Atto di accertamento con adesione 15

Articolo 21 Perfezionamento della definizione 15

Articolo 22 Effetti della definizione 15

Articolo 23 Riduzione della sanzione 16

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Articolo 24 Potere di esercizio dell'autotutela 16

Articolo 25 Funzionario preposto all'esercizio dell'autotutela 16

Articolo 26 Tributi oggetto del potere di autotutela 17

Articolo 27 Procedimento 17

Articolo 28 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo 17

Articolo 29 Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento 18

Articolo 30 Criteri di priorità 18

Articolo 31 Conclusione del procedimento di riesame 18

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, RIMBORSI, INTERESSI

Articolo 32 Riscossione 18

Articolo 32 bis Rateazione dei pagamenti iscritti a ruolo 19

Articolo 33 Crediti inesigibili o di difficile riscossione 20

Articolo 34 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie 20

Articolo 35 Rimborsi 20

Articolo 36 Crediti e debiti tributari di modesta entità 20

Articolo 37 Interessi per il ritardato pagamento o rimborso dei tributi 21

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 38 Norme finali 21

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 4

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi nonché norme per l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e per l'annullamento degli atti in via di autotutela.

3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 5 previsione dell'esercizio finanziario.

3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4 Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Articolo 4

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'Articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti.

4. L'esenzione di cui al comma precedente si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'articolo 11 comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

5. I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe delle ONLUS. Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 5

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi

comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 6 lettera c), della L. 142/1990;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al DPR 28-1-1988, n. 43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 7

Articolo 8

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Articolo 9

Rapporti con i cittadini

(articolo così sostituito con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. I rapporti con i cittadini debbono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Le tariffe, le aliquote applicate con le modalità di computo e gli adempimenti a carico dei cittadini debbono essere resi pubblici anche con l'uso di mezzi telematici.
3. Il contribuente, o suo delegato, può, in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'ufficio tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

Articolo 9- bis

Informazione al contribuente

(articolo inserito con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio Tributi nonché curandone la diffusione su Internet, mediante pubblicazione sulla Rete Civica.
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le disposizioni da essa emanate che dispongano sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale utilizza in particolare comunicati stampa, affissione di manifesti nonché comunicazioni inviate alle associazioni dei consumatori, sindacali e di categoria, professionali ed economiche.

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 8

Articolo 9- ter

Conoscenza degli atti e semplificazione.

(articolo inserito con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il

riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18 commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione comunale invita il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 9

Articolo 9 - quater

Chiarezza e motivazione degli atti.

(articolo inserito con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione comunale indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sul titolo esecutivo il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Articolo 9 - quinquies

Richiesta di dati e notizie

(articolo inserito con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. Nell'ambito dell'attività istruttoria, se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici anche economici. Il contribuente deve comunque fornire gli elementi necessari per consentire al Comune tali

adempimenti se sono a sua conoscenza e/o nella sua disponibilità.

2. Solo in caso di mancanza delle informazioni di cui al precedente comma, il funzionario responsabile invia al contribuente motivato invito a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti o a fornire eventuali copie di documenti.

3. Ai fini del comma 1 del presente articolo i responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal settore Entrate Tributarie ed Extratributarie nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario. In particolare, i soggetti tenuti all'adozione di atti che possano avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al suddetto Settore, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata o attraverso il costante aggiornamento del

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 10

Sistema Informativo Territoriale. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il Responsabile del Servizio informa il Direttore generale.

Articolo 9 - sexies

Diritto di interpello

(articolo inserito con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. Ogni contribuente può rivolgere per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

L'ufficio interpellato ha l'obbligo di rispondere con un atto ufficiale entro 60 giorni.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al punto precedente.

2. L'eventuale mutamento del parere dell'Ente rispetto alla questione oggetto dell'interpello deve essere notificato al contribuente il quale dovrà adeguarsi a partire dal periodo di imposta successivo.

Articolo 9 - septies

Tutela della privacy

(articolo inserito con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. Nell'esercizio delle attività tributarie, il funzionario responsabile provvede al trattamento dei dati relativi ai contribuenti ed ai cespiti a questi riferiti esclusivamente ai fini stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. Al fine di mantenere la necessaria riservatezza dei dati personali, l'accesso alle informazioni contenute negli archivi e nelle banche dati è limitato mediante appositi controlli o sistemi con le modalità stabilite dal Regolamento interno sulla privacy.

Articolo 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 11 legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Articolo 11

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 12

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Articolo 13

Sanzioni - Principi Generali

(articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie e la graduazione di cui ai COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 12 decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione Comunale, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa che il contribuente sia in grado di documentare.
3. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla

determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta, purché non ostacolino le attività di verifica e controllo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 14

Principi generali

1. Il Comune di Amelia, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 15

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si estende a tutti i tributi di competenza del comune ed è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 13
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Articolo 16

Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Articolo 17

Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 18

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante

notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 14

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 19

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 17, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 20

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente,

l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 15

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 21

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute ovvero con il pagamento della prima rata con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 51.645,69.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di € 2.582,28, dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
7. L'importo della rata non può comunque mai essere inferiore a € 154,94.

Articolo 22

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 16

Articolo 23

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge o, ad un quarto di quello erogato se l'accertamento è definito a norma dell'articolo 19.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Articolo 24

Potere ed esercizio dell'autotutela

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole per il Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Articolo 25

Funzionario preposto all'esercizio dell'autotutela

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.

2. Nella valutazione del procedimento il funzionario designato all'esercizio del potere di autotutela deve, tenuto conto dell'ammontare della pretesa tributaria, obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori relativi all'eventuale contenzioso.

Articolo 26

Tributi oggetto del potere di autotutela

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni;

Imposta comunale sugli immobili.

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 17

Articolo 27

Procedimento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto

diverso da quello competente, a norma dell'articolo 25 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Articolo 28

Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

un errore di persona;

un evidente errore logico o di calcolo;

un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;

una doppia imposizione;

la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;

la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 29

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 28 del presente regolamento.

2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 18

Articolo 30

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alla fattispecie che presentano rilevante interesse generale e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Articolo 31

Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca

è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, RIMBORSI, INTERESSI

Articolo 32

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionari o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

2 La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 19

Articolo 32 bis

(in vigore dal 01.01.2008 come sostituito con deliberazione del CC n. 31 del 29.05.2008)

Rateazione dei pagamenti iscritti a ruolo

(articolo inserito con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. di dare atto di quanto in premessa specificato;
2. di approvare le seguenti modifiche del Regolamento Generale sulle Entrate Comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 21/01/1999 come successivamente integrato e modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 sostituendo l'attuale articolo 32 bis come segue:

Rateazione dei debiti iscritti a ruolo

1. Per i debiti iscritti a ruolo, riguardanti questo Ente creditore, su specifica richiesta motivata del contribuente, possono essere concesse, dall'Agente della Riscossione, ai sensi dell'articolo 36 commi 2-bis e 2-ter della legge 28/02/2008 n. 31, rateazioni dei pagamenti dovuti. L'Agente della Riscossione dovrà attenersi alle seguenti condizioni particolari:

d) il numero delle rate non può, in ogni caso, essere superiore a 48;

e) per rateazioni di debiti di importo complessivamente superiore a € 5.000 è necessario produrre idonea garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

f) Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme, le direttive e le circolari emanate in materia per le entrate erariali.

Articolo 33

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Articolo 34

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Articolo 35

Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Il comune provvederà al rimborso di cui al comma 1 sulla base dei termini e con le modalità stabilite dalle leggi tributarie e/o dai singoli regolamenti.
3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Articolo 36

Crediti e debiti tributari di modesta entità

(articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 03/04/2006 in vigore dal 01.01.2006)

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio tributi dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento delle seguenti entrate tributarie:
 - a. Tassa rifiuti solidi urbani
 - b. Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche

COMUNE DI AMELIA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI 21

non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,32;

2. relativamente agli stessi tributi non si procede altresì al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,32;

3. nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 37

Interessi per ritardato pagamento o rimborso di tributi

1. Per il ritardato pagamento di tributi comunali si applicano gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 si applica anche per il rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 38

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.